

421

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Ritardo nei trasferimenti ai fondi unici regionali delle risorse a favore dell'Artigiancassa) .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 10 febbraio 2004 .....	3	(Sezione 3 – Iniziative per il controllo dell'attività dei promotori finanziari) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	<b>Proposta di legge (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) nn. 47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-B</b> .....	10
Procedimenti giudiziari ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	4	(Sezione 1 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	10
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 2 – Articolo 11 e relativa proposta emendativa) .....	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 3 – Articolo 18 e relative proposte emendative) .....	11
Garante del contribuente della regione Piemonte (Trasmissione di un documento) ..	5	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	12
Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia (Trasmissione di un documento) .....	5	<b>Proposta di legge n. 1874</b> .....	21
Garante del contribuente della regione Abruzzo (Trasmissione di un documento) .	6	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	21
Garante del contribuente della regione Liguria (Trasmissione di un documento) ....	6	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	22
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	25
<b>Interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 4 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	26
(Sezione 1 – Iniziative per il restauro e la musealizzazione di una piroga preistorica ritrovata in prossimità di Lodi) .....	7	(Sezione 5 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	27

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 10 febbraio 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bossi, Brancher, Buttiglione, Catanoso, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Intini, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Catanoso, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento,

De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 9 febbraio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

OSTILLIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche sanitarie riscontrate a seguito di missioni militari all'estero » (Doc. XXII, n. 16).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

VOLONTÈ ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4654) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo » (4659);

LABATE ed altri: « Istituzione della festività nazionale del 12 ottobre, data della scoperta del continente americano » (4661) *Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IV Commissione (Difesa):*

LUCHESE: « Disposizioni per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di complemento delle Forze armate in congedo assoluto » (4646) *Parere delle Commissioni I e V.*

*XI Commissione (Lavoro):*

PERROTTA: « Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia » (4572) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

**Annunzio della pendenza di procedimenti  
giudiziari ai fini di deliberazioni in  
materia di insindacabilità.**

Con lettere pervenute in data 9 febbraio 2004, l'onorevole Cesare Previti ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono

pendenti nei suoi confronti diversi procedimenti civili (tribunale di Roma e corte d'appello di Milano) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 4 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la determinazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 30 gennaio 2004, relativa al programma annuale di controllo per l'anno 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Commissione Bilancio).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 6 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 29 ottobre 2003, concernente la gestione delle misure per la riduzione delle emissioni inquinanti (legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 29 gennaio 2004, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea CENNAMO ed altri n. 6-00083, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2003, concernente la situazione dell'ordine pubblico a Napoli e nelle aree limitrofe.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 2 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PASETTO ed altri n. 9/4447/12, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente misure finanziarie per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 4 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla mozione BURANI PROCACCINI ed altri n. 1/00182 e alla risoluzione in Assemblea Elio VITO ed altri n. 6-00059, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2003, concernenti l'emergenza umanitaria in Iraq.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottogretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera in data 10 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 2003 (doc. XXXIII, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Piemonte.**

Il Garante del contribuente della regione Piemonte, con lettera in data 21 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita agli anni dal 2001 al 2003 (doc. LII-*bis*, n. 9).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia.**

Il Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 27 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei

rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 8).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Abruzzo.**

Il Garante del contribuente della regione Abruzzo, con lettera in data 28 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 10).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Liguria.**

Il Garante del contribuente della regione Liguria, con lettera in data 3 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita agli anni dal 2001 al 2003 (doc. LII-*bis*, n. 11).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Iniziative per il restauro e la musealizzazione di una piroga preistorica ritrovata in prossimità di Lodi)****A)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

il quotidiano *Il Corriere della Sera* di mercoledì 6 agosto 2003, alla pagina 7, offre all'attenzione ed alla riflessione dei lettori una notizia curiosa ed al tempo stesso significativa;

in un articolo dal titolo « Lodi, piroga millenaria rimessa sotto terra: mancano i fondi », si segnala che dieci mesi or sono una famiglia lodigiana appassionata di archeologia ha trovato, sulle rive del fiume Adda, nella zona di Belgiardino, in prossimità di Lodi, una piroga risalente all'età del bronzo;

la scoperta è da considerarsi di grande rilievo e la famiglia lodigiana ha preso contatto con la soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, che, per mancanza dei fondi necessari per il salvataggio, il restauro e la musealizzazione dell'imbarcazione, ha deciso di risotterrare la piroga di Belgiardino;

si sono levate le proteste degli enti locali (Parco Adda sud e Parco ittico di Villa pompeiana) e di alcune associazioni, che si sono offerti di farsi carico del salvataggio della piroga e di trovare il posto per musealizzarla;

pur rendendosi conto delle difficoltà finanziarie e degli ingenti costi necessari

per operazioni di questo genere, appare francamente paradossale che, di fronte alla scoperta di un referto dell'età del bronzo, la soprintendenza decida di risotterarlo –:

se non ritenga di dover intervenire al fine di assicurare le risorse necessarie al restauro ed alla musealizzazione della piroga dell'età del bronzo, scoperta dieci mesi or sono da privati sulle rive del fiume Adda in zona Belgiardino, in prossimità della città di Lodi, fatta risotterrare per decisione della soprintendenza per i beni archeologici. (3-02608)

(25 agosto 2003)

**(Sezione 2 – Ritardo nei trasferimenti ai fondi unici regionali delle risorse a favore dell'Artigiancassa)****B)**

MOLINARI e MEDURI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

le associazioni di categoria del mondo dell'artigianato unitariamente hanno denunciato il ritardo nei trasferimenti ai fondi unici regionali delle risorse finalizzate al soddisfacimento delle richieste di contributi Artigiancassa in conto interesse;

la crisi congiunturale che si ripercuote negativamente sul tessuto imprenditoriale artigiano, in particolar modo del Mezzogiorno, pone con estrema dramma-

ticità la necessità di garantire l'accesso a quegli strumenti agevolativi che possono favorire investimenti e sviluppo;

tra gli strumenti più utili al mondo artigiano vi è quello relativo alla legge n. 949 del 1952 con contributi in conto interesse;

il trasferimento alle regioni, resosi necessario, in relazione al decentramento amministrativo, doveva essere già stato effettuato;

al 30 aprile 2003 risultavano giacenti presso l'Artigiancassa richieste pari a 850 milioni di euro, pari a 1.700 miliardi di vecchie lire;

l'importo delle richieste dimostra quali sono le drammatiche conseguenze per tutto il settore, provocate dai ritardi del ministero dell'economia e delle finanze —:

entro quanto tempo il Ministro interrogato intenda procedere al trasferimento ai fondi unici regionali delle risorse per l'Artigiancassa, sbloccando una situazione difficile per il settore dell'artigianato, in considerazione della crisi perdurante che attanaglia l'economia, favorendo un rilancio degli investimenti e consentendo l'ammmodernamento e l'innovazione del nostro sistema imprenditoriale.

(3-02360)

(10 giugno 2003)

**(Sezione 3 — Iniziative per il controllo dell'attività dei promotori finanziari)**

**C)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con sconcertante regolarità, le cronache giornalistiche danno notizia di vere e proprie truffe messe in atto da disinvolti promotori finanziari, i quali, dopo una prima fase durante la quale l'obiettivo principale è quello di conquistare la fiducia del privato investitore, proprio in ra-

gione di tale acquisito rapporto fiduciario, si fanno versare somme ingenti di cui si appropriano con gravissimo danno dei malcapitati risparmiatori;

il quotidiano torinese *La Stampa*, in data 30 giugno 2003, ha dato notizia di un nuovo caso di truffa, in cui un promotore finanziario della *Sim Ing Investimenti* s.p.a. si è appropriato di circa un milione di euro;

in particolare, sembra che il gruppo *Ing Investimenti* s.p.a. non sia nuovo a sventure di questo genere e non soltanto a Torino;

è da una parte evidente che la società di intermediazione mobiliare in questione non può certamente essere chiamata a rispondere delle malefatte dei suoi promotori, ma, dall'altra, è altrettanto evidente che gli investitori appaiono privi di un'efficace tutela;

al momento in cui la truffa, o l'appropriazione indebita, è consumata, l'investitore « spogliato » dei suoi averi deve inseguire, con iniziative giudiziali di natura penale e/o civile, un improbabile recupero, a fronte dell'indisponibilità della società di intermediazione mobiliare ad intervenire per garantire il risparmiatore;

la normativa vigente ed il relativo regolamento sembrano non evidenziare a sufficienza le responsabilità oggettive delle società di intermediazione mobiliare, sicché esse respingono regolarmente le richieste di rimborso da parte degli investitori truffati —:

se sia al corrente dei gravi fatti delittuosi che continuano a ripetersi ad opera di promotori finanziari, che, acquistando personalmente fiducia ed utilizzando il rassicurante prestigio di molte società di intermediazione mobiliare, riescono a realizzare « colpi » di relevantissimo valore economico;

se, in particolare, sia al corrente dell'emblematico colpo messo a segno a Torino da parte di un promotore finan-

ziario della *Sim Ing Investimenti* s.p.a., che ha fruttato oltre un milione di euro sottratti ad un unico nucleo familiare;

se sia al corrente che, in questi casi, la società di intermediazione mobiliare, giustamente affermando di non avere responsabilità giuridica diretta, di norma respinge ogni domanda di rimborso da parte dei soggetti truffati;

se esistano strumenti di controllo in ragione del grave danno e dell'allarme

sociale che vicende di questo genere creano inevitabilmente nella vasta platea degli investitori;

se non ritenga di dover affinare gli strumenti ed i meccanismi di controllo delle attività finanziarie delle società di intermediazione mobiliare, per assicurare il regolare andamento degli affari finanziari del nostro Paese. (3-02479)

(3 luglio 2003)

**PROPOSTA DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)  
(47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-B)**

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

*(Interventi contro la sterilità e la infertilità).*

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 2.**

*(Interventi contro la sterilità e l'infertilità).*

*Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2013.*

**2. 1.** Moroni, La Malfa.

*Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2012.*

**2. 2.** Moroni, La Malfa.

*Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2006.*

**2. 3.** Moroni, Boato, La Malfa.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 2)****ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 11.

*(Registro).*

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****CAPO IV****REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA**

ART. 11.

*(Registro).*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.*

**11. 1.** Moroni, Boato, La Malfa.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 3)****ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 18.

*(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).*

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo

è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

#### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 18.

*(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).*

*Al comma 2, dopo la parola: spesa aggiungere le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2004 e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.*

**18. 1.** Moroni, Boato, La Malfa.

*Al comma 2, dopo la parola: spesa aggiungere le seguenti: di 12 milioni di euro per l'anno 2004 e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.*

**18. 2.** Moroni, Boato, La Malfa.

*Al comma 2, dopo la parola: spesa aggiungere le seguenti: di 7 milioni di euro per l'anno 2004 e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.*

**18. 3.** Moroni, Boato, La Malfa.

#### **(A.C. 47 ed abb. — Sezione 4)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge in esame prevede il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, limitando il ricorso a dette tecniche solo ai casi di sterilità o di infertilità;

detta norma impedisce dunque l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie che, pur non avendo problemi di sterilità o infertilità, siano portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito;

alcune malattie infatti, come la fibrosi cistica, la talassemia, la malattia di Duchenne ed altre ancora possono essere

trasmesse da genitori portatori sani al concepito con un elevato grado di probabilità;

attualmente queste coppie possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita e in particolare alla tecnica della diagnosi genetica preimpianto, chiedendo che siano individuati gli embrioni malati e che vengano trasferiti in utero solo gli embrioni sani, mentre, in base alla suddetta norma in via di approvazione definitiva, ciò non sarà più possibile;

inoltre queste coppie, anche in caso di accesso alla procreazione medicalmente assistita, non possono poi ricorrere alla diagnosi genetica preimpianto, in quanto, se l'uso di questa tecnica è infatti teoricamente consentito dall'articolo 13, comma 2, che recita: « La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative », per effetto dell'articolo 14, comma 1, è, poi, obbligatorio trasferire in utero tutti gli embrioni prodotti, inclusi quelli malati, in quanto detto comma vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni;

l'alternativa alla diagnosi genetica preimpianto da parte delle persone portatrici di patologie genetiche sarà inevitabilmente il concepimento naturale seguito da una diagnosi prenatale tramite amniocentesi o villocentesi e, in caso di esito negativo della diagnosi, da un aborto volontario ai sensi della legge n. 194 del 1978;

detto paradosso, conseguente alle norme in oggetto, era stato già evidenziato dal Garante della protezione dei dati personali il quale, anche alla luce del comma 5 dell'articolo 14, che prevede il diritto degli interessati di essere informati « sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero », evidenziava come la conseguenza fosse l'obbligo della donna di accettare il trasferimento nell'utero anche

nel caso in cui vi fosse la certezza della nascita di una persona con gravi malformazioni;

un appello è stato sottoscritto nelle scorse settimane da numerose personalità della scienza e della cultura, al fine di poter correggere e migliorare alcuni punti di questo provvedimento in via di approvazione definitiva;

non sono previste sanzioni nei confronti della donna e del medico che rifiutassero l'impianto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per armonizzare la disciplina dettata dalla legge in esame, nella parte in cui dispone il divieto di soppressione degli embrioni, con gli articoli 4 e 6, comma 1, lett. b) della legge 22 maggio 1978, con particolare riferimento ai casi in cui, in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 5, risultino gravi anomalie o malformazioni del concepito;

ad affidare all'uopo ad una Commissione tecnica composta da medici genetisti, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, il compito di definire un elenco delle malattie più gravi a tal fine rilevanti.

9/47-ed abb./1. Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scania.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 della proposta di legge in esame prevede il divieto della crioconservazione di embrioni, tranne il caso in cui « il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione ». In questo caso è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile;

il ricorso alla crioconservazione degli embrioni serve da un lato a evitare di trasferire un numero elevato di embrioni, dall'altro a evitare alle pazienti di ripetere l'intera e impegnativa procedura medica che porta alla produzione degli embrioni, consentendo loro di conservare alcuni embrioni per trasferirli in un tentativo successivo qualora il primo non abbia successo;

i casi di insuccesso sono statisticamente frequenti; le percentuali di riuscita di un tentativo di fecondazione *in vitro* sono in media del 25 per cento ma possono essere anche molto più basse;

il divieto alla crioconservazione, previsto dalla norma in esame, significa sottoporre le pazienti a più cicli terapeutici per produrre nuovi embrioni, con pesanti conseguenze sia fisiche che psicologiche per la donna e per la coppia, anche a causa della invasività delle terapie stesse;

detto divieto, inoltre, non tiene conto:

del caso in cui si siano prodotti solo tre embrioni e tuttavia il medico giudichi questo numero troppo elevato per un singolo trasferimento, dato il rischio nella paziente di una gravidanza plurigemellare;

dei casi in cui si sia verificata una scissione spontanea dello zigote in più individui omozigoti. In questo caso non è infatti chiaro come dovrà procedere il medico, non potendo né sopprimere, né trasferire, né congelare detti zigoti;

dell'eventualità che la donna, a dispetto del divieto di revoca della volontà previsto dall'articolo 6, comma 3, si rifiuti di accettare il trasferimento degli embrioni, né dell'eventualità che la donna muoia prima del trasferimento;

tra i Paesi europei che hanno una specifica normativa sulla procreazione medicalmente assistita, solo la Svizzera e la Germania non ammettono la crioconservazione degli embrioni per motivi etico-religiosi. Tuttavia sia la legge tedesca che

quella svizzera, permettono la crioconservazione dei pre-embrioni allo stadio di due pronuclei, ritenendo appunto che il potenziale inizio della vita umana si identifichi col momento della fusione dei due patrimoni genetici;

esiste un'alternativa alla crioconservazione degli embrioni, che consente di preservare sia l'efficacia delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia l'esigenza, peraltro di natura esclusivamente etico-religiosa, di tutelare l'embrione in quanto « soggetto umano »: si tratta del cosiddetto congelamento dei pre-embrioni allo stadio pronucleare, cioè nello stadio subito successivo alla fecondazione, in cui lo zigote contiene sia il pronucleo femminile sia il pronucleo maschile e tuttavia i due pronuclei sono ancora fisicamente separati, poiché non è ancora avvenuta la fusione dei due patrimoni genetici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a fornire ulteriore specificazione dei casi in cui è ammessa la crioconservazione degli embrioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, allorché la donna sia indisponibile al trasferimento per cause di forza maggiore, nonché dei modi in cui tali cause devono essere documentate.

9/47-ed abb./2. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scania.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita debba essere espressa per iscritto, e può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;

la conseguenza di questa disposizione è che, una volta che l'ovocita è stato fecondato, la coppia non può più sottrarsi al trasferimento dell'embrione;

detto trasferimento diviene dunque di fatto obbligatorio, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, il quale, al secondo comma, dispone che « Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana » e la previsione dell'articolo 6 della proposta di legge in esame realizza indiscutibilmente una fattispecie di trattamento sanitario obbligatorio in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione,

impegna il Governo

a monitorare l'effettiva attuazione dell'articolo 6, comma 3, nella parte in cui si prevede che la revocabilità del consenso a sottoporsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia possibile solo fino al momento della fecondazione dell'ovulo, verificando che non vi siano obblighi di attuazione coercitiva di impianto dell'embrione, anche successivamente alla fecondazione dell'ovulo.

9/47-ed abb./**3**. Pecoraro Scanio, Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

La Camera,

considerato quanto stabilito in merito alle norme di procreazione medicalmente assistita,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a stabilire, come strumento per attestare la convivenza dei soggetti che richiedono l'accesso alle tecniche di procreazione assistita, l'autocertificazione degli stessi.

9/47-ed abb./**4**. Deiana, Zanotti, Grignafini, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame prevede che il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere ricerche sulle cause che determinano sterilità e infertilità al fine di favorire gli interventi necessari per rimuoverle, nonché incentivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti,

impegna il Governo

a costituire presso il Ministero della salute una Commissione nazionale multidisciplinare di esperti, presieduta dal Ministro della salute, rappresentativa delle competenze scientifiche esistenti nelle diverse regioni, al fine di costituire il supporto scientifico e tecnico per l'individuazione di efficaci linee di ricerca nel campo della sterilità e infertilità, e sugli interventi necessari alla loro rimozione.

9/47-ed abb./**5**. Bogi, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 3 della proposta di legge in esame, recante una modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari, sono previsti nuovi e maggiori compiti e funzioni,

impegna il Governo

a concordare con le regioni le modalità con cui i nuovi compiti debbono essere affrontati, chiarendo la natura della lettera *d-bis*) che oltre all'informazione prevede « l'assistenza » riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana.

9/47-ed abb./**6**. Zanotti, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1 della presente proposta di legge sono definite le finalità di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e all'articolo 5 i requisiti soggettivi per l'accesso medesimo,

impegna il Governo

a predisporre, attraverso il contributo dei propri organi tecnici-consultivi, e specificatamente del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, un elenco di patologie geneticamente trasmissibili che di fatto costituiscono, per coloro che ne sono portatori, un impedimento oggettivo della scelta procreativa al fine della tutela della salute della prole, per consentire a questi ultimi l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, eliminando così una ingiusta disparità di trattamento nell'accesso alle cure, che verrebbe a determinarsi nel silenzio della legge.

9/47-ed abb./7. Bolognesi, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 6, comma 2, della presente proposta di legge, tra gli elementi che concorrono alla definizione del consenso informato vengono menzionati anche i costi economici dell'intera procedura, qualora si tratti di strutture private autorizzate,

impegna il Governo

a definire, con il concorso delle regioni, le modalità con cui le tecniche di procreazione medicalmente assistita debbono essere ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire con omogeneità su tutto il territorio nazionale l'accesso alle strutture pubbliche e a quelle private convenzionate.

9/47-ed abb./8. Labate, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 7 della presente proposta di legge vengono definite le modalità con cui il Ministro della salute, con proprio decreto, dovrà predisporre linee guida inerenti la procreazione medicalmente assistita costituenti elementi vincolanti per tutte le strutture autorizzate,

impegna il Governo

a ricercare l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'applicabilità su tutto il territorio nazionale.

9/47-ed abb./9. Turco, Maura Cossutta, Deiana, Zanella, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 16 della presente proposta di legge è regolata l'obiezione di coscienza,

impegna il Governo

a garantire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle strutture pubbliche e private accreditate l'operatività delle prestazioni e del servizio per la procreazione medicalmente assistita.

9/47-ed abb./10. Giacco, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 6, ai commi 1 e 3, si prefigura un vuoto normativo circa la

revoca di volontà da parte dei soggetti tra il momento della fecondazione e quello dell'impianto che può determinarsi a seguito di eventi imprevedibili e imprevedibili che possono pregiudicare la salute della donna o influire sulla scelta responsabile della coppia,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro sessanta giorni con quali strumenti intenda sopprimere a tale vuoto normativo.

9/47-ed abb./**11**. Battaglia, Maura Cosutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 18 della proposta di legge in esame si prevede, per la dotazione del fondo di cui al medesimo articolo, l'autorizzazione di spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dal 2004, a fronte dei 10,2 milioni previsti nel testo approvato precedentemente dalla Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di incrementare tale fondo a partire dalla legge finanziaria 2005-2008.

9/47-ed abb./**12**. Petrella, Maura Cosutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

al provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita che questa Assemblea si accinge ad approvare va riconosciuto l'indubbio merito di colmare il vuoto normativo esistente in un settore delicatissimo che da più di vent'anni attende di essere disciplinato;

che il presente provvedimento, una volta approvato, non solo porterà il nostro Paese sullo stesso piano degli altri Paesi

europei che da tempo si sono dotati di una legislazione ma, soprattutto, impedirà il ricorso spregiudicato alle tecniche di procreazione assistita, reso fin'ora possibile dall'assenza di una normativa precisa in materia;

ritenuto che nel corso dell'iter parlamentare sono state evidenziate forti perplessità circa il rischio che l'evoluzione della ricerca scientifica in questo settore possa determinare il rapido superamento di alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento normativo e che a ciò devono essere aggiunte le dichiarazioni di alcuni illustri esponenti della comunità scientifica circa l'adeguatezza scientifica del testo;

considerato, inoltre, che da più parti si manifesta viva preoccupazione circa il rischio che l'approvazione del presente provvedimento possa determinare come logica conseguenza la revisione in senso restrittivo e la modifica dei principi informativi della legge 194 del 1978;

impegna il Governo

a non adottare iniziative normative volte a modificare la legge n. 194 del 1978, legge simbolo della laicità dello Stato e fondamentale conquista del movimento femminile;

a monitorare l'attuazione della normativa in materia di procreazione assistita e ad intervenire nuovamente sulla materia, anche modificando le disposizioni del presente testo, qualora dal monitoraggio e dalle valutazioni del mondo scientifico dovessero emergere gravi rischi per la salute della donna e scarse possibilità di successo delle tecniche di procreazione assistita come dal provvedimento normativo disciplinare.

9/47-ed abb./**13**. *(nuova formulazione)* Carlucci, Baldi, Galli, Zanetta, Brusco, Galvagno, Milanato, Licastro Scardino, Stradella, Osvaldo Napoli, Crosetto, Dell'Anna, Ferro, Bianchi Clerici, Muratori, Lezza.

La Camera,

premessi che:

il Ministero della salute, come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge n. 47-B « norme in materia di procreazione medicalmente assistita », può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti;

il numero dei centri autorizzati agli interventi di procreazione assistita in Italia che oggi sono in grado di assicurare le tecniche di cui al punto precedente è estremamente limitato;

le cause di sterilità ed infermità sono in incremento con conseguente e preoccupante denatalità;

il Ministero della salute, mediante l'Istituto Superiore di Sanità, emana linee guida per l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con l'obbligo di aggiornarle almeno ogni tre anni in rapporto alle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;

impegna il Governo

ad incentivare, mediante il finanziamento di progetti finalizzati, la ricerca e gli studi per un'ottimizzazione delle tecniche di conservazione dei gameti ed alla estensione di tali tecniche;

a finanziare progetti finalizzati alla individuazione delle cause di sterilità ed infertilità di coppia;

ad incentivare la ricerca e gli studi finalizzati all'utilizzo delle cellule staminali « adulte » nella terapia di alcune patologie fortemente invalidanti nell'uomo.

9/47-ed abb./**14.** Di Virgilio, Mario Pepe, Carlucci.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame così com'è articolato presenta aspetti che dovrebbero essere oggetto di maggiore e più

approfondita riflessione in quanto incidenti sulla vita di migliaia di persone interessate al problema della infertilità, ed ai relativi interventi;

l'esclusione dai livelli essenziali di assistenza delle cure costituisce una discriminante grave per le coppie che intendono farvi ricorso;

sulle modalità del consenso della donna nel testo in esame vengono previsti obblighi non congruenti con il rispetto della salute della donna e del nascituro in riferimento alla normativa vigente.

impegna il Governo

ad incrementare le risorse del Fondo sanitario nazionale destinate a finanziare le cure finalizzate alla procreazione medicalmente assistita nell'ambito dei livelli di assistenza dei piani sanitari regionali, onde evitare gravi discriminazioni determinate dalle condizioni delle coppie;

ad emanare, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del testo in esame, linee guida che regolamentino la possibilità di revoca del consenso di impianto dell'embrione da parte della donna anche per motivi di tutela della propria salute e del nascituro;

a rafforzare la funzionalità dei consultori sul territorio a sostegno delle scelte di maternità e di paternità responsabile;

ad istituire presso il Ministero della salute una commissione tecnico scientifica per monitoraggio della evoluzione della ricerca e delle sue applicazioni nel campo della procreazione medicalmente assistita anche al fine di formulare proposte di adeguamento della legislazione in materia.

9/47-ed abb./**15.** Bindi, Bimbi, Fioroni, Ruggeri, Colasio, Rosato, Mantini.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame così com'è articolato presenta alcuni aspetti

che dovrebbero essere oggetto di maggiore e più approfondita riflessione in quanto incidenti sulla vita personale e la salute di migliaia di persone interessate al problema della infertilità ed agli interventi relativi;

sulle modalità del consenso dette persone interessate, il testo in esame impone alcune modalità congiunte di espressione del medesimo, che in quanto relative ad atti medici e chirurgici, non paiono pienamente congruenti con i criteri relativi alla disponibilità delle decisioni che attengono esclusivamente alla volontà della singola persona cui è diretto l'intervento medico o chirurgico, così come dispone la legislazione vigente;

impegna il Governo

ad emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3 primo periodo linee guida che regolamentino l'espressione del consenso delle persone che accedono alle tecniche della procreazione assistita, relativamente agli atti medici e chirurgici inerenti all'*iter* delle prestazioni, in maniera pienamente congruente con i criteri relativi al rispetto della volontà della singola persona cui è diretto l'intervento medico o chirurgico, così come dispone la legislazione vigente.

9/47-ed abb./**16**. Bimbi, Bindi, Colasio, Ruggeri, Rosato.

La Camera

visto che:

nell'articolo 13 della proposta di legge 47-ed abb. e abbinate al comma 1 si vieta « qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano » e al comma 2 si dice « che la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche »;

considerato che:

la scienza italiana sarà costretta, di fatto, a rifarsi allo sviluppo della ricerca

negli altri paesi poiché, per applicare il comma 2, è fondamentale poter ricorrere ad una sperimentazione più ampia

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative legislative allo sviluppo della ricerca scientifica.

9/47-ed abb./**17**. Valpiana.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 4, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo per i casi di sterilità o infertilità certificate da atto medico;

l'articolo 13, comma 2, prevede che la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni è consentita a condizione che si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche, consentendo pertanto la cosiddetta « diagnosi preimpianto »;

le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito, se non sterili, non potrebbero accedere a tali tecniche;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 7, opportune iniziative per permettere l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alle suddette coppie anche se non sterili e, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, per consentire, con il consenso della coppia, il non trasferimento dell'embrione nell'utero.

9/47-ed abb./**18**. Palumbo.

La Camera,  
in sede di approvazione del disegno  
di legge n. 47:

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della legge al  
fine di un puntuale aggiornamento delle  
linee guida anche in rapporto all'evolu-

zione tecnico-scientifica, come previsto dal  
comma 3, dell'articolo 7 della presente  
legge.

9/47-ed abb./**19**. Santanchè, La Grua,  
Arrighi, Messa, La Starza, Fatuzzo,  
Ghiglia, Gianni Mancuso, Giulio Conti,  
Franz, Foti, Patarino, Briguglio, Lan-  
dolfi, Coronella, Meroi, Pezzella, Maggi,  
Fragalà, Bocchino.

**PROPOSTA DI LEGGE MENIA: CONCESSIONE DI UN RICONOSCI-  
MENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI (1874)**

**(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

considerato che:

la relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha quantificato in complessivi euro 172.508 l'onere derivante dall'articolo 1, comma 1;

il predetto onere, come si evince dalla medesima relazione tecnica, risulta limitato ad un solo esercizio finanziario;

l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria devono essere aggiornate con riferimento al nuovo triennio 2004-2006;

rilevata la necessità di introdurre una clausola di invarianza finanziaria, con riferimento alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 2;

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente: 1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 172.508 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 5, comma 3, le parole: « degli articoli 3 », siano sostituite dalle seguenti: « degli articoli 2, 3 ».

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.1 Boato, 1.2 Valpiana, 5.1 Governo, 5.2 Leoni e sugli articoli aggiuntivi 01.02 Maran e 1.01 Rosato, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 01.03 della Commissione, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, all'articolo 01, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

#### NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 01.04 della Commissione, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, premettere il seguente:

#### ART. 01.

1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata con sede a Trieste e l'Archivio Museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tal fine è concesso il finanziamento di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

#### (A.C. 1874 ed abb. — Sezione 2)

#### ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale « Giorno del ricordo » al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e la più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono inoltre volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale ed all'estero.

3. Il « Giorno del ricordo » di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

*Conseguentemente, al titolo, premettere le parole:* Istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e.

**01. 03.** La Commissione.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

1. Sono riconosciuti il museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata con sede a Trieste e l'Archivio museo storico di Fiume con sede a Roma. A tal fine, è concesso un finanziamento di 100 mila euro annuali all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) e di 100 mila euro annuali alla Società di studi fiumani.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**01. 04.** La Commissione.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. - 1. La Repubblica riconosce il giorno 10 febbraio, quale « Giorno della memoria » al fine di ricordare la tragedia degli italiani uccisi nelle foibe e l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.

3. Il « Giorno della memoria » di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio

1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

*Conseguentemente, al titolo, premettere le parole:* Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e.

**01. 01.** Menia.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. - 1. La Repubblica riconosce come proprio dovere la memoria delle vicende dell'esodo dei cittadini italiani dalle zone del confine orientale negli anni successivi al termine della seconda guerra mondiale e considera quelle vicende aspetti fondamentali della storia nazionale. La Repubblica istituisce, pertanto, il giorno 10 febbraio la «Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalle coste dalmate». Finalità principale della «Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalle coste dalmate» è quella di preservare e rinnovare, specie nelle nuove generazioni, la conoscenza e dell'esodo e delle vicende connesse.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, nomina un Comitato scientifico, composto da quindici membri rappresentanti del mondo sociale, culturale, artistico e storico in possesso di adeguate conoscenze per quanto attiene alla vicenda dell'esodo di cui al comma 1.

3. Il Comitato di cui al comma 2 è incaricato di promuovere e di organizzare annualmente un programma di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo svi-

luppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica. Tali iniziative sono, altresì, volte a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero, in quanto insostituibili punti di riferimento di una lunga storia, di una costante operosità e della pluralistica identità del popolo italiano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

*Conseguentemente, al titolo, premettere le parole:* Istituzione della Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalle coste dalmate e.

**01. 02.** Maran, Leoni, Boato, Bressa, Rosato.

ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al congiunto più prossimo dei civili che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concesso, a domanda e senza assegni, un certificato di riconoscimento e un'apposita insegna metallica.

**1. 2.** Valpiana, Mascia.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Ai fini del comma 1 agli infoibati sono assimilati coloro che risultano scomparsi nello stesso periodo e nelle stesse zone.

**1. 3.** Valpiana, Mascia.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e all'amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti di coloro che, fra gli appartenenti e i collaboratori di organi e formazioni, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre di azioni protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, secondo gli accertamenti compiuti dalla commissione di cui all'articolo 3, tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile.

**1. 1.** Boato, Bressa, Leoni, Maran, Rosato.

*Al comma 3, sostituire le parole: non a servizio dell'Italia con le seguenti:* militari, paramilitari e civili, che agivano in contrapposizione alle forze di Liberazione dal nazifascismo.

**1. 4.** Valpiana, Mascia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. - 1. Viene riconosciuto il Museo della civiltà istriana-fiumano-dalmata, con sede a Trieste. A tal fine, è concesso un finanziamento di 4 milioni di euro al comune di Trieste per la sua

realizzazione e, all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) di Trieste, un finanziamento di 100.000 euro annuali per la sua gestione.

2. Viene istituito l'Istituto nazionale della cultura istriana, fiumana e dalmata di lingua italiana, con sede a Firenze, di concerto tra l'amministrazione comunale di Firenze e il Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine viene concesso un contributo annuale di 100.000 euro al comune di Firenze.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole:* e finanziamento di istituzioni culturali.

**1. 01.** Rosato, Maran, Boato, Leoni, Bressa.

**(A.C. 1874 ed abb. - Sezione 3)**

## ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE

### ART. 2.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la

descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

**(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e

dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: dieci.*

**3. 1.** Bressa, Leoni, Boato, Maran, Rosato.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: due rappresentanti fino a: Dalmazia con le seguenti: un rappresentante del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un rappresentante dell'Istituto per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, da due rappresentanti dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione nel Friuli e Venezia Giulia.*

**3. 3.** Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai caduti delle foibe aggiungere le seguenti: da un esperto designato dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia e.*

**3. 2.** Bressa, Leoni, Boato, Maran, Rosato.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: efferati.*

**3. 4.** Valpiana, Mascia.

**(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 5)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « La Repubblica italiana ricorda », nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 4.**

*Al comma 1, sopprimere la parola: annualmente.*

**\*4. 1.** Bressa, Boato, Leoni, Maran, Rosato.

*Al comma 1, sopprimere la parola: annualmente.*

**\*4. 2.** Valpiana, Mascia.